

Rimane l'ambito applicativo della Super-D.I.A.

Rimangono soggetti alla disciplina della *D.I.A.* (e non invece alla disciplina innovativa della *S.C.I.A.*) tutti quegli interventi per i quali è ammesso il ricorso alla *D.I.A.* medesima in alternativa ovvero in sostituzione al permesso di costruire. Si tratta, ad esempio, degli interventi di cui all'art. 22, c.3, *T.U. D.P.R. 380/2001*, ossia:

- ▶ - degli interventi di ristrutturazione "maggiore" ex art. 10, c.1, lett. c, , *T.U. D.P.R. 380/2001* (*ossia gli interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso*).
- ▶ - degli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- ▶ - degli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.